

Scrittura privata

di

modifica ed integrazione delle Convenzioni "Fuori Obbligo di Convenzione" (di seguito Convenzioni FOC) a suo tempo stipulate tra la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa (RAI) e le Comunità montane Grand Combin, Evançon, Monte Cervino, Grand Paradis, Valdigne Mont Blanc, Mont Emilius, Mont Rose, ed i Comuni di Valtournonche e di Antey-Saint-Andrè.

tra

- La Comunità montana GRAN COMBIN con sede in Gignod, Loc. Chez-Roncoz, 33/a, Codice Fiscale n° 80003190073, P.I. n° 00140370073, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n°33/a - 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell'"alta" Valle d'Aosta;

- la Comunità montana EVANÇON con sede in Verrès, via Murasse n° 1/d, Codice Fiscale n° 81005750070, P.I. n° 00574890075, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baralng, n°1 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;

• la Comunità montana MONTE CERVINO con sede in Chatillon, via Martiri della Libertà n° 3, Codice Fiscale n° 81002710077, P.I. n° 00193840071, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing, n°1 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;

• la Comunità montana GRAND PARADIS con sede in Villeneuve, Piazza Chanoux n° 8, Codice Fiscale n° 80006760070, P.I. n° 00442980074, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n°33/a - 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell'"alta" Valle d'Aosta;

• la Comunità montana VALDIGNE - MONT BLANC con sede in La Salle, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n° 2, Codice Fiscale n° 80004030070, P.I. n° 00567860077, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n°33/a - 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell'"alta" Valle d'Aosta;

• la Comunità montana MONT EMILIUS con sede in Quart, Loc. Champeille, n° 8, Codice Fiscale n° 80004630077-, P.I. n° 00563570076, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz,

n°33/a - 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell'"alta" Valle d'Aosta;

- la Comunità montana MONT ROSE con sede in Pont-Saint-Martin, via Perloz, n°44, Codice Fiscale n° 81004250072, P.I. n° 00563680073, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing, n°1

- 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;

(di seguito denominate, nel loro insieme, "Comunità Montane")

- il Comune di VALTOURNENCHE, con sede in Valtournenche, Piazza della Chiesa n° 1, Codice Fiscale n° 81002630077, P.I. n° 00415160076, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing, n°1

- 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;

- il Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, con sede in Antey-Saint-André, fraz. Bourg n° 1, Codice Fiscale n° 81004320073, P.I. n° 00405960071, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing, n°1

- 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;

(di seguito denominati, nel loro insieme, "Comuni")

e

La RAI WAY S.p.A, (di seguito "RAI WAY"), con sede legale in Roma, Via Teulada n. 66, capitale sociale 70.176.000 EURO i.v., C.F. e P. IVA n 05820021003 - Direzione e Coordinamento Rai - Radiotelevisione italiana Spa con sede in Roma, viale Mazzini n° 14 - nella persona dell'Ing. Stefano Ciccotti, nato a Roma il 01/08/1960, domiciliato ai fini della carica in Via Teulada n° 66 – 00195 Roma, in qualità di Amministratore Delegato della Società medesima ed in virtù del parere positivo espresso dal C.d.A. della Rai Way del 11/07/2008 ;

(di seguito, tutti i soggetti sopra descritti vengono congiuntamente denominati "Parti").

Premesso che

1. la Comunità montana Grand Combin e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato di cui al D.P.R. 28 marzo 1994 (di seguito Convenzione RAI/Stato) e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Doues Dialley, Ollomont Le Chanté, Blavy Roisan, Cheillon Valpelline (ALLEGATO A)
2. la Comunità montana Evançon e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Challand-Saint-Victor (ALLEGATO B);

 n

3. la Comunità montana Marmore ora Monte Cervino e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Clapey Chambave e Chambave Verthuy (ALLEGATO C);

4. la Comunità montana Grand Paradis e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Champeval – Aymavilles (ALLEGATO D);

5. la Comunità montana Valdigne Mont Blanc e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località La Thuile (ALLEGATO E);

6. la Comunità montana Mont Emilius e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Quart (ALLEGATO F);

7. la Comunità montana Monte Rosa ora Mont Rose e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Delivret, nel Comune di Pontboset, Pialemont, nel Comune di Pontboset, Grand Rosier, nel Comune di Champorcher, Chardoney, nel Comune di Champorcher (ALLEGATO G);

8. Il Comune di Valtourmenche e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Crepin Valtourmanche e Valtourmenche in Valtourmenche (ALLEGATO H);

9. il Comune di Antey-Saint-André e la RAI stipularono una Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Antey-Saint André (ALLEGATO I);

10. la Comunità montana di Grand Combin per la postazione Etroubles – Creton di Chetro, la Comunità montana di Monte Emilius per la postazione di Saint Barthelemy – Nus e la RAI addivenirono ad accordi per la trasmissione dagli Impianti installati presso le succitate postazioni senza, tuttavia, mai regolamentare contrattualmente tali attivazioni;

11. laddove non diversamente specificato, i seguenti vocaboli e locuzioni, indicati con l'iniziale maiuscola nella presente scrittura privata, avranno esclusivamente il significato qui di seguito specificato:

- Apparato: l'insieme dei sistemi di antenna (assieme radioelettrico costituito da antenna, connettori, cavi fino al connettore di ingresso ai filtri combinatori d'apparato) e delle apparecchiature a terra di proprietà RAI WAY e destinati alla diffusione dei servizi RAI;

- Infrastruttura: l'insieme di suolo, traliccio e fabbricato/prefabbricato/ricovero apparati;

- Postazione: l'insieme delle Infrastrutture e relative opere accessorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cunicoli, elettrodotti, impianti elettrici, servitù di accesso alle Infrastrutture etc.);

- Impianto: l'insieme della Postazione e di uno o più Apparati;

12. a seguito del conferimento del Ramo d'Azienda "Divisione Trasmissione e Diffusione" dalla RAI alla RAI WAY (atto del 29/02/2000 a rogito Notaio Paolo Castellini in Roma Rep.59088/11285), quest'ultima deve provvedere, tra l'altro, alla installazione ed alla gestione degli impianti di trasmissione e di diffusione dei programmi della RAI, e che in virtù di ciò RAI WAY è subentrata alla RAI nelle vigenti Convenzioni ed accordi di cui ai precedenti punti da 1 a 10;

13. le Comunità montane e i Comuni misero a suo tempo a disposizione della RAI le Postazioni per reti di comunicazione elettronica indicate nell'elenco allegato (ALLEGATO M) sulle quali sono installati gli Apparati di proprietà RAI WAY e finalizzati alla trasmissione e diffusione dei programmi della RAI;

14. la RAI, e per essa la RAI WAY, intende estendere il servizio radiotelevisivo al di là degli obblighi previsti dalla Convenzione RAI/Stato, in collaborazione con le Comunità montane, ed i Comuni summenzionati, e nel rispetto delle vigenti normative in materia, utilizzando gli esistenti Impianti per reti di comunicazione elettronica, per l'estensione del servizio anche in tecnica di trasmissione digitale

7

U

85

terrestre, e modificando/integrando con la presente scrittura privata le Convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti da 1 a 10;

15. con Delibera Giunta/Consiglio delle Comunità montane Grand Combin del 21/04/2008, Evançon del 12/05/2008, Monte Cervino del 22/05/2008, Grand Paradis 30/04/2008, Valdigne-Mont Blanc 05/05/2008, Mont Emilius 21/04/2008, Monte Rose 30/04/2008, nonché dei Comuni di ~~Valloir~~ e di Antey-Saint-Andre' del 22/05/2008, (ALLEGATI L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9), le Comunità montane e i Comuni, di cui ai punti da 1 a 9 delle premesse, hanno concesso alla RAI WAY l'utilizzo delle Postazioni per il corretto funzionamento degli Apparat per reti di comunicazione elettronica necessari alla conversione del servizio in tecnica di trasmissione digitale terrestre;

16. le Comunità montane ed i Comuni summenzionati hanno manifestato alla RAI WAY la possibilità di ospitare sulle proprie Postazioni, oltre agli Apparat di RAI WAY medesima, anche quelli di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica;

17. le Comunita' montane ed i Comuni summenzionati si assumono tutti gli obblighi e gli oneri connessi alla necessità di continuare a garantire la disponibilità delle Postazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nelle Convenzioni e nella presente scrittura privata, dichiarando sin da ora di manlevare la RAI WAY e suoi aventi causa da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di qualsiasi natura da parte di terzi, comprese eventuali richieste di indennità per pregressa occupazione;

M. U.

18. le Parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata è stata liberamente negoziata e che, pertanto, ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Art. 2 - La RAI WAY, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, rinuncia al diritto di uso esclusivo delle Postazioni così come previsto nelle singole Convenzioni FOC e negli accordi anche verbali di cui ai punti da 1 a 10 delle premesse.

Art. 3 - Le Comunità montane ed i Comuni riconoscono a RAI WAY la facoltà di attivare nelle Postazioni il servizio di diffusione radiotelevisiva della RAI in tecnica digitale terrestre in ossequio agli obblighi di Legge.

E' data, inoltre, facoltà alla RAI WAY, in qualsiasi momento, di procedere, secondo le proprie future necessità, all'integrazione e/o alla sostituzione degli Apparati con altri, anche di diversa tipologia, purché conformi alla normativa vigente, e comunque di installare negli spazi concessi in uso tutte le apparecchiature, le attrezzature e le dotazioni in genere comunque necessarie allo svolgimento di attività coerenti con le attività sociali proprie e della RAI.

Art. 4 - Le Comunità montane ed i Comuni avranno la facoltà di installare - sotto la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, manlevando RAI WAY con riguardo ad eventuali

provvedimenti/pretese/rivendicazioni di soggetti pubblici e/o privati -

Apparati di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica sulle Postazioni di cui all' Allegato M.

Al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica degli Apparati installati presso le Postazioni indicate nell'Allegato M, resta inteso che le installazioni e/o le modifiche (anche qualitative) riguardanti gli Apparati dei soggetti terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica ospitati potranno essere effettuate unicamente previo assenso tecnico di RAI WAY - con la quale dovranno essere raggiunte intese tecniche anche per quanto attiene agli Apparati delle Comunità montane e dei Comuni - e dovranno essere effettuate secondo quanto previsto nel capitolato tecnico che le Parti si impegnano a redigere congiuntamente entro 120 (centoventi) giorni dalla data di decorrenza della presente scrittura privata ed a revisionare su richiesta di una delle parti laddove si renda necessario un aggiornamento tecnico e normativo dello stesso.

Nel caso di interferenza e/o disturbo con l'attività della RAI/RAI WAY, le Comunità montane ed i Comuni interessati, a propria cura e spese, dovranno provvedere alla immediata rimozione o all'adeguamento degli Apparati installati, ed al risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla RAI/RAI WAY.

Art. 5 - Le ospitalità concesse dalle Comunità montane e dai Comuni sulle proprie Postazioni in forza della presente scrittura privata:

2010

• non dovranno in alcun modo pregiudicare la qualità e la disponibilità dei servizi attualmente gestiti da RAI WAY sulle predette Postazioni;

• non dovranno comportare modifica alcuna degli Apparati di RAI WAY presso le Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni, con riferimento sia alla loro consistenza che alla loro ubicazione e/o modalità di funzionamento.

RAI WAY si impegna ad esaminare, a richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, la possibilità di apportare spostamenti o modifiche ai propri Apparati, o di condividere parti dei medesimi con altri soggetti ospitati, in modo da consentire un risparmio di spazio o condizioni di gestione degli Impianti più efficienti, fermo restando le condizioni di sicurezza che saranno previste nel capitolato tecnico.

Le modifiche all'ubicazione e/o alla consistenza degli Apparati di RAI WAY, chieste dalle Comunità montane e dai Comuni e accettate da RAI WAY, saranno realizzate a spese delle Comunità montane e dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, fatte salve le azioni di delocalizzazione e razionalizzazione delle Postazioni imposte dai piani di interesse generale di cui all'art. 32 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", per le quali le spese di delocalizzazione delle Postazioni saranno comunque poste a carico delle Comunità montane e dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, mentre saranno poste a carico di RAI WAY esclusivamente le spese per lo spostamento degli Apparati.







Le richieste per le quali RAI WAY esprimerà parere tecnico negativo non verranno comunque evase.

Art. 6 - Per la fornitura di ospitalità nelle proprie Postazioni le Comunità montane ed i Comuni si riservano di definire autonomamente le condizioni normative ed economiche che saranno praticate e non dovranno riconoscere a RAI WAY alcun corrispettivo.

Le Comunità montane ed i Comuni potranno concedere l'ospitalità a favore di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica anche fissando un termine unico per la presentazione delle relative domande in modo da esaminare congiuntamente tutte le richieste.

Art. 7 - Per le ospitalità a terzi gestori per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento alle emittenti radiotelevisive private, le Comunità montane ed i Comuni, considerata la connessione con la materia di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (confluito nell'art. 22 del D. Lgs. 12/4/06 n. 163), e salva l'applicazione del diritto comunitario sopravvenuto, affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni di loro proprietà e/o disponibilità:

a) attività di verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche, etc.) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato, nonché la facoltà dello stesso soggetto di richiedere a RAI WAY, per il tramite delle Comunità montane e dei Comuni, anche l'attività di progettazione radioelettrica dei sistemi di

257 C

antenna degli Apparati con predisposizione di una proposta di dislocazione sui sostegni dei sistemi di antenna medesimi (di seguito "Progetto").

b) sopralluoghi sugli Impianti delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per l'attività di verifica o progettazione radioelettrica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica così come previsto al comma 2 del precedente art. 4;

c) manutenzione ordinaria degli Apparati, qualora il terzo gestore non richieda espressamente di effettuarla direttamente in osservanza delle condizioni tecniche, logistiche e di sicurezza così come previsto nel capitolato tecnico e previa specifica comunicazione da inoltrare alla RAI WAY. È esclusa dalle prestazioni di RAI WAY la manutenzione straordinaria dei suddetti Apparati, che resterà a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potrà essere svolta previo assenso tecnico di RAI WAY.

Qualora RAI WAY svolga la progettazione di cui alla precedente lettera a), i sopralluoghi per l'attività di progettazione di cui alla lettera b) e la manutenzione ordinaria di cui alla lettera c), essa assumerà la piena responsabilità per l'attività svolta.

Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad esplicitare negli accordi che perfezioneranno con i terzi gestori ospitati le clausole di cui al comma primo, lettere a), b), e c) del presente articolo.

Il coordinamento delle esigenze dei soggetti ospitati sarà effettuato direttamente dalle Comunità Montane e dai Comuni.

7

Art. 8 - Per le ospitalità di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento agli operatori privati e/o pubblici gestori di fonia e/o di trasmissione dati, le Comunità montane ed i Comuni, considerata la connessione con la materia dell'art. 8 , comma 2, lett. c), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (confluito dell'art. 22 del D. Lgs 12/4/06 n. 163), e salva l'applicazione del diritto comunitario sopravvenuto, affideranno a RAIWAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni in loro proprietà e/o disponibilità:

d) verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato;

e) sopralluoghi sulle Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per la predetta attività di verifica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica così come previsto al comma 2 del precedente art. 4.

Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad esplicitare negli accordi che perfezioneranno con i terzi gestori ospitati le clausole di cui al precedente comma, lettere d) ed e).

Si richiamano, anche per le attività disciplinate in questo articolo, le previsioni di cui al precedente art. 7, comma 3 (responsabilità) e comma 5 (coordinamento).

810



RAI WAY potrà, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, svolgere le attività cui alle precedenti lettere d) ed e) anche per gli Apparati di proprietà (o comunque nella disponibilità) delle Comunità montane e/o dei Comuni e la verifica statica delle Infrastrutture. Nei due precedenti casi, RAI WAY presenterà una specifica offerta economica alle Comunità montane e ai Comuni richiedenti.

Art. 9 – Le Comunità montane ed i Comuni, per tutelare l'integrità degli Apparati installati mediante il contenimento del numero dei soggetti che possono accedere alle Postazioni, e considerato il collegamento funzionale con le attività indicate negli articoli precedenti, salva l'applicazione delle norme comunitarie sopravvenute, affida inoltre a RAI WAY le seguenti attività di manutenzione ordinaria delle proprie postazioni:

- manutenzione torre a traliccio o palo portantenne: tinteggiatura e serraggio bulloni;
- taglio dell'erba;
- manutenzione opere civili: pulizia locali apparati, tinteggiatura e ripristino intonaci e inferriate;
- manutenzione strada e piazzale: reinterro buche, pulizia canaline pluviali, taglio vegetazione e piccoli consolidamenti, sgombero neve;
- manutenzione ordinaria impianto elettrico e tecnologico: misura ohmica delle resistenze di terra e ripristino sistemi di protezione.

Sono esclusi gli eventuali interventi strutturali sulle Infrastrutture che resteranno a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potranno essere svolti previa intesa tecnica con RAI WAY.

se 10

DS

Resta inteso che tra le prestazioni di RAI WAY di cui ai precedenti articoli 7 e 8, ed al primo comma del presente articolo, non sono incluse le attività di installazione degli Apparat. RAI WAY si dichiara, peraltro, disponibile ad effettuare, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, tali attività presentando alle Comunità montane ed ai Comuni richiedenti una specifica offerta economica.

Art. 10 – Per le prestazioni previste nei precedenti artt. 7, 8 e 9, le Comunità montane ed i Comuni corrisponderanno a RAI WAY, per ciascuna Postazione in loro proprietà/disponibilità, i seguenti importi:

10.1 per le prestazioni previste nella lettera a) del precedente art. 7:

Euro 2.855,30 (duemilaottocentocinquantacinque/30), I.V.A. esclusa, una tantum per ciascun canale radiotelevisivo privato in tecnica analogica e Euro 4.282,95 (quattromiladuecentottantadue/95), I.V.A. esclusa per ciascun mux privato in tecnica digitale, diffuso dalla Postazione stessa ;

10.2 per le prestazioni previste nella lettera b) del precedente art. 7 e nella lettera e) del precedente art. 8:



Euro 569,95 (cinquecentosessantanove/95), I.V.A. esclusa, una tantum per ogni sopralluogo, effettuato in relazione ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori, su ciascuna Postazione, da corrispondersi sulla base della documentazione dei sopralluoghi effettuati;

10.3 per le prestazioni previste nella lettera d) del precedente art. 8:

Euro 2.744,63 (duemilasettecentoquarantaquattro/63), I.V.A. esclusa, una tantum per tutta l'attività di verifica della

18

U

	documentazione tecnica riferita ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori;	
	10.4 per le attività di manutenzione ordinaria di cui al punto c) del precedente art. 7, e al primo comma del precedente art. 9, un corrispettivo annuo di Euro 6.286,08 (seimiladuecentoottantasei/08), I.V.A. esclusa, da corrisponderci a decorrere dalla data di efficacia della presente scrittura privata.	
	Art. 11 – Gli importi indicati nel precedente art. 10 saranno versati dalle Comunità montane e dai Comuni secondo le seguenti modalità:	
	11.1 gli importi di cui al punto 10.1, al termine della relativa attività di verifica o progettazione alla consegna di ciascun Progetto;	
	11.2 gli importi di cui al punto 10.2, in rate mensili posticipate sulla base dei sopralluoghi svolti da RAI WAY nel mese precedente;	
	11.3 gli importi di cui al punto 10.3, al termine della relativa attività di verifica;	
	11.4 gli importi di cui al punto 10.4, in una soluzione annuale posticipata.	
	Per i corrispettivi pagati a scadenze fisse, la prima fattura sarà riferita al periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente modifica ed integrazione e la scadenza del successivo mese solare per gli importi di cui al precedente punto 2 o anno solare per gli importi di cui al precedente punto 11.4.	
	I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, pagabile a 60 giorni dalla data di emissione e inviata con Raccomandata A.R., previa verifica, da parte delle Comunità	
		

montane e dei Comuni, della corretta esecuzione delle prestazioni. In caso di verifica negativa le Comunità montane ed i Comuni invieranno a RAI WAY, mediante lettera raccomandata da inoltrarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, formale comunicazione in merito agli importi eventualmente contestati.

Art. 12 – Gli importi di cui al precedente art. 10 resteranno in vigore fino al 31.12.2010.

Per il successivo triennio (dal 01/01/2011 al 31/12/2013), le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi di cui al precedente art. 10 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della presente scrittura privata ed il mese di dicembre 2010.

Per ogni successivo periodo le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi di cui al precedente art. 10 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente (gennaio del primo anno - dicembre del terzo anno).

In caso di soppressione del succitato indice ISTAT le Parti definiranno, di comune accordo, il nuovo indice di adeguamento che rispetti il senso che le parti hanno voluto definire al momento della stesura del presente articolo.



Art. 13 – Ferma restando la validità/efficacia delle Convenzioni F.O.C. di cui ai punti da 1 a 9 delle Premesse, nonché degli accordi di cui al punto 10 delle Premesse, la cui scadenza – come espressamente previsto nelle/gli stesse/i Convenzioni/accordi – si verificherà al termine della succitata Convenzione RAI/Stato o delle sue successive proroghe e/o rinnovi, la presente scrittura privata decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata fino al 31/12/2020.

In ogni caso, le Comunità montane ed i Comuni di cui in premessa dichiarano, sin da ora, di rinunciare a recedere dalla presente scrittura privata prima della scadenza contrattuale del 31/12/2020.

Detta rinuncia perderà la propria efficacia – con conseguente possibilità di recesso anche prima della scadenza contrattuale del 31/12/2020 - qualora siano intervenuti gravi eventi - non riconducibili a dolo e/o colpa delle Parti - da dimostrarsi documentalmente a cura del soggetto che li invochi, i quali rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.

Art. 14 – A partire dalla data di decorrenza della presente scrittura privata, RAI WAY si impegna a cedere alle rispettive/i Comunità montane ed ai Comuni i contratti in essere tra RAI WAY medesima e terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica già installati sulle postazioni di cui in Allegato M, fatto, comunque, salvo il necessario consenso del contraente ceduto ai sensi degli artt. 1406 e ss. C.C.





Le Comunità montane ed i Comuni, una volta subentrate a RAI WAY, potranno ridefinire autonomamente le condizioni economiche applicate.

ART. 15 – Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano a mantenere le Postazioni sotto la supervisione ed il coordinamento del personale di RAI WAY di Gestione Reti - Zona Alta Frequenza della Regione Valle D'Aosta.

Art 16 – Dalla data di decorrenza della presente scrittura privata, RAI WAY non dovrà più corrispondere alcun corrispettivo a favore delle Comunità montane e dei Comuni di cui in premessa, vigendo al riguardo le disposizioni della scrittura privata stessa.

Art. 17 – Fermo restando quanto previsto nella presente scrittura privata, le modalità operative di gestione delle richieste di ospitalità dei terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica presso le postazioni di cui in Allegato M saranno definite di concerto tra le Comunità montane ed i Comuni interessati e la RAI WAY entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della scrittura privata medesima.

ART. 18 – Le Comunità montane ed i Comuni prendono atto che tutte le comunicazioni scritte, concernenti la presente scrittura privata, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

RAI WAY SPA – Commerciale e Contratto RAI - Via Teulada n. 66 - 00195 ROMA.

I rapporti per l'esecuzione della presente scrittura privata dovranno essere tenuti con: RAI WAY S.p.A. – Gestione Reti – Area Nord –

Zona Alta frequenza per la Regione Valle d'Aosta – località Grande Charrière n. 70 – 11020 – Saint Christophe (AO).

Art. 19 – Ciascuno dei Comuni e delle Comunità montane, nonché Rai Way, avranno facoltà di risolvere la presente scrittura privata, senza obbligo di corresponsione di alcun indennizzo, corrispettivo o penale, fatto salvo il pagamento, da parte del Comune o della Comunità Montana recedente, dei canoni effettivamente maturati fino alla predetta data, nei seguenti casi:

1. mancato rinnovo/proroga della Convenzione RAI-STATO;
2. venir meno di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, alla trasmissione del segnale radiotelevisivo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Art. 20 - A tutti gli effetti della presente scrittura privata, le Parti eleggono domicilio in:

La comunità montana Monte Cervino, La comunità montana dell'Evançon, la comunità montana Monte Rose ed i Comuni di Antey-Sant'Andre' e di Valtourmanche presso il Servizio Associato Radiotelecomunicazioni – Palais des Services , Via Baraing, n. 1 - 11026, Pont Sant Martin (AO)

La comunità montana Grand Combin, la comunità montana Grand Paradis, la comunità montana Monte Emilius e la comunità montana Valdigne Mont Blanc presso il Servizio Associato Radiotelecomunicazioni – loc. Chez Roncoz 33/a -11010, Gignod (AO)

18/10

- Il Comune di

- La RAI WAY: Via Teulada n. 66 – 00195 Roma.

Art. 21 – Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, restano valide le pattuizioni stabilite nelle Convenzioni indicate ai punti da 1 a 9 di cui alla premessa.

Art. 22 – L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente scrittura privata viene assunta a carico delle Comunità montane e dei Comuni .

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che la presente scrittura privata ha per oggetto sia clausole regolamentari che prestazioni soggette ad I.V.A., e come tale è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b), e dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

Art. 23 – Le parti si impegnano a collaborare al buon fine dell'esecuzione della presente scrittura privata e a risolvere in via stragiudiziale eventuali divergenze. Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione le Parti eleggono come foro esclusivo quello di Aosta.

Art. 24 – E' facoltà delle Comunità montane e dei Comuni cedere la proprietà di una o più delle proprie Postazioni alla Regione Autonoma Valle D' Aosta; in tale ipotesi la Regione Autonoma Valle D' Aosta subentrerà alle Comunità montane e ai Comuni cedenti nella presente scrittura privata, relativamente alla/alte Postazione/i ceduta/e.






Art. 25 – La presente scrittura privata viene redatta, siglata in ogni foglio e sottoscritta in dieci originali ad unico effetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma Li 02 / 09 / 2008

Società "RAI WAY S.p.A."

L'Amministratore Delegato

 **Rai Way S.p.A.**
Amministratore Delegato
(Stefano Ciccolti)

Per le Comunità montane di Grand Combin, Grand Paradis, Mont
Emilius, Valdigne Mont Blanc



Per le Comunità montane di Evancon, Monte Cervino e Mont Rose,
e per i comuni di Valtournenche e Antey-Saint-André:

